

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

Con riferimento alla parte IV. Affidamenti

In merito ai requisiti di cui ai punti 2.2.2 lett.b) e c) si chiede di chiarire che l'ammontare da raggiungere rappresenta una soglia minima da raggiungere oltre alla quale i concorrenti risultano tutti ugualmente qualificati dal punto di vista dei requisiti.

Si vedono infatti molti bandi nei quali è presente un "rating" che attribuisce un punteggio crescente per importi che vanno, ad esempio, da 2 a 4 volte l'importo totale da appaltare per il totale dei lavori svolti negli ultimi 10 anni, spostando di fatto la soglia di ingresso – se si vuole raggiungere il punteggio massimo e quindi avere qualche speranza di aggiudicazione, da 2 volte l'importo a 4 volte l'importo; analogamente per gli incarichi di punta.

Con riferimento alla parte V. Classi, categorie e tariffe professionali

Al di là delle buone intenzioni contenute in questa parte, la prassi costantemente mostra bandi di gara in cui i requisiti richiesti per la partecipazione per i servizi svolti si identificano con il servizio da affidare.

La identificazione delle opere per la definizione dei requisiti deve, invece, limitarsi a "macroaree", quelle desumibile dalla stessa tabella alla colonna "Categoria" possono rappresentare un oggettivo riferimento.

L'utilità dell'impiego delle corrispondenze della tabella Z-1 deve limitarsi alla determinazione dell'importo del servizio da affidare e per fare valere, nella dimostrazione dei requisiti, la colonna "Grado di complessità" da associare a quella della Legge 143/1979 o del DM 18/11/1971 per l'utilizzo dei servizi svolti. Ogni ulteriore frammentazione, come la corrispondenza puntuale proposta dalla tabella Z-1 e/o della richiesta di servizi svolti nell'ambito di una specifica destinazione funzionale rispondono a criteri di selezione che vanno ben al di là della legittima richiesta di competenze da parte della Stazione Appaltante, ma rappresentano veri e propri ostacoli all'esercizio della professione ed alla concorrenza. Tanto più che abbiamo assistito ed assistiamo ad una interpretazione assai ristretta nell'identificazione dei requisiti per cui la "maggiore omogeneità" richiamata dalle Linee Guida (vedi par. 4.1) viene costantemente interpretata come assoluta identificazione del servizio posto a gara con quello svolto dal concorrente, spesso fino ai dettagli, tanto da fare sospettare una strumentale ricerca di restringimento della partecipazione. Peraltro mentre le Linee Guida scrivono della "maggiore omogeneità" come di "un elemento di valutazione positiva" (vedi par. 4.1), facendo intuire che una presunta minore omogeneità debba comunque essere motivo di valutazione, frequentemente l'omogeneità (divenuta identità) costituisce requisito indispensabile richiesto per la partecipazione.

Tra l'altro la tabella Z-1 alla colonna "Identificazione delle opere" riporta una elencazione che non ha esatta corrispondenza con quella prevista all'art. 14 della Legge 143/1949 e che in qualche caso comporta l'impossibilità di potere fare valere requisiti pur maturati nell'ambito specifico oggetto della gara di servizi di architettura e ingegneria a cui si intenderebbe partecipare.

Occorre che la corrispondenza, attesa la determinazione del "Grado di Complessità", si limiti alla sola "Categoria".

Con riferimento alla parte VI. Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo







ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

In merito ai servizi da illustrare ai fini della professionalità e adeguatezza dell'offerta non si specifica se gli stessi devono rientrare o meno tra quelli svolti negli ultimi 10 anni; indubbiamente il fatto che non vi sia limite temporale risulta positivo per i partecipanti in quanto ne allarga la possibilità di partecipazione ma rappresenta un controsenso col fatto che i requisiti di qualificazione siano invece riferiti agli ultimi 10 anni. Più logico apparirebbe non avere il limite temporale sul requisito iniziale e lasciare quindi valutare alla commissione in fase di valutazione dell'offerta tecnica se quanto prodotto, a qualsiasi epoca faccia riferimento, sia da ritenersi obsoleto oppure ancora attuale e sintomatico di una effettiva capacità di esecuzione della prestazione in oggetto.

In ogni casi si chiede di specificare se tale limite sia da intendersi implicito o meno poiché questo da adito a interpretazioni discordanti tra le stazioni appaltanti.

Allo stesso modo si chiede di specificare quale parte della prestazione sia da ricomprendere nei 10 anni, ad esempio una direzione lavori o una progettazione iniziate prima dei 10 anni e ultimate nei 10 anni possono essere considerate? Oppure ne può essere valutata una quota parte? E con quale criterio numerico? Anche questo aspetto, seppur ci rendiamo conto di mero tecnicismo, genera continue incomprensioni tra stazioni appaltanti e professionisti nonché interpretazioni non omogenee tra stazioni appaltanti.

Con riferimento alla parte VII. Verifica e validazione della progettazione

Si riscontra una discrepanza tra il testo della norma e la tabella riepilogativa di pag.25 in merito ai lavori compresi tra 1.000.000 e 5.225.000, nel testo non si riscontra riferimento ai soggetti di cui all'art. 46 c.1, a parere dello scrivente è da ritenersi che la richiesta della certificazione da parte del soggetto S.A. sia legata al fatto che in caso di verifica di progetto redatto internamente la S.A. si trova ad essere allo stesso tempo "controllore e controllato", ciò non rileva nel caso in cui la progettazione sia interna e la verifica esterna, si chiede quindi di valutare l'opportunità che il verificatore esterno debba effettivamente essere certificato.



